

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2581

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1990

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo italo-venezuelano sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 5 giugno 1990, si iscrive nell'ambito di una serie di intese in materia già sottoscritte con Uruguay, Argentina e Bolivia e previste con altri Paesi latino-americani. L'obiettivo è di predisporre un clima favorevole all'afflusso di investimenti, venendo contemporaneamente incontro all'esigenza di un adeguato quadro giuridico che è fortemente sentita soprattutto dalle piccole e medie imprese investitrici.

L'Accordo comprende un insieme di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri, contemplando la clausola della nazione più favorita, la concessione di risarcimenti per danni o perdite, la regolamentazione delle nazionalizzazioni e degli espropri, limitati a motivi di utilità pubblica per fini di interesse nazionale e sempre subordinandoli a procedure di leggi in vigore, senza discriminazione alcuna e con risarcimenti adeguati, effettivi ed immediati. È inoltre previsto il libero trasferimento dei capitali, dei profitti e delle retribuzioni e dei risarcimenti. Di notevole importanza appare l'articolo VII, laddove prevede l'automatica surroga dell'ente assicuratore per investimenti effettuati da un investitore nel territorio dell'altra parte contraente dell'Accordo.

Inoltre, in tema di regolamento delle controversie sono state previste alcune soluzioni di compromesso che, senza intaccare la corretta impostazione giuridica dell'Accordo, tengono conto della tradizionale difficoltà dei Paesi latino-americani ad accettare una totale rinuncia alla giurisdizione interna in favore dell'arbitrato internazionale.

Per il Venezuela la finalizzazione di questo Accordo con l'Italia riveste un'im-

portanza prioritaria per attirare investimenti stranieri in grado di influenzare positivamente la crescita del prodotto interno lordo ed il consolidamento della situazione economica.

Per l'Italia il Venezuela offre grandi possibilità segnalate da alcuni indicatori positivi della sua situazione economica; tra questi la diminuzione dell'inflazione mensile e soprattutto la normalizzazione dei rapporti con la comunità finanziaria internazionale attraverso la recente rinegoziazione del debito estero avvenuta con significative riduzioni mediante gli strumenti previsti dal «Piano Brady».

Si tratta, pertanto, del Paese con la più importante collaborazione industriale in atto con l'Italia nel contesto latino-americano, attraverso una consolidata presenza delle nostre imprese in molteplici settori.

Dall'attuazione dell'Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, su base di reciprocità, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la vigente legislazione interna non contiene misure discriminatorie nei confronti degli investitori stranieri.

Giova, al riguardo, ricordare che gli ostacoli frapposti agli investimenti esteri dalla legge n. 43 del 1956 sono stati superati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 454 del 29 settembre 1987, recepito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, che è entrato in vigore il 1° ottobre 1988.

Riguardo alla norma che prevede il risarcimento delle perdite subite dagli investimenti dei cittadini della controparte a causa di guerra o altri avvenimenti d'emergenza, essa configura un'ipotesi ecceziona-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le, di cui non è prevedibile nè l'*an* nè il *quantum*.

D'altra parte alla copertura di tali tipi di danni si provvede, anche per i cittadini, con leggi speciali che vengono emanate in occasione dei singoli eventi.

Quanto al problema delle indennità in caso di espropriazione, è evidente che l'onere relativo, se e quando si dovesse

verificare la fattispecie ipotizzata dall'Accordo, formerebbe oggetto del piano previsionale di finanziamento dell'ente espropriante.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA E LA REPUBBLICA ITALIANA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica del Venezuela ed il Governo della Repubblica Italiana, (qui di seguito denominate Parti Contraenti); desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per la realizzazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra;

considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali consiste nell'assicurare un clima propizio agli investimenti, nel rispetto delle leggi del Paese ricevente;

riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione e la reciproca Protezione degli Investimenti, contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- 1) Per "investimento" si intende, conformemente all'ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investiti o

reinvestiti in una attività produttiva, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto in rem, compresi - per quanto impiegabili per investimento - i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) azioni, quote societarie, partecipazioni ed altri diritti similari - anche in caso di partecipazione minoritaria - nonché fondi al cui trasferimento all'estero l'investitore straniero sia legittimato, in società costituite nel territorio di una delle Parti Contraenti;
- c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi collegati ad investimenti e che abbiano un valore economico, come altresì redditi capitalizzati;
- d) crediti e prestiti direttamente collegati ad un investimento, effettuati tramite canali bancari, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in cui tale investimento sia effettuato;
- e) diritti d'autore, di proprietà industriale od intellettuale - quali brevetti di invenzione; licenze; marchi registrati; segreti, modelli e designs industriali - nonché procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento;
- f) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonché ogni licenza o concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio delle relative attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

- 2) Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente od abbia assunto, nei confronti di quest'ultima, obbligazione irrevocabile di effettuare investimenti nel suo territorio.
- Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformità alle sue leggi.
 - Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità costituita conformemente alla normativa di una Parte Contraente, con domicilio nel territorio di tale Parte, e da questa ultima riconosciuta, come Enti pubblici che esercitino attività economiche, società di persone o di capitali, cooperative, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.
 - Agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la capacità di ciascuna persona fisica o giuridica nel territorio della Parte Contraente destinataria di un investimento, saranno regolati dalla legislazione di quest'ultima.
- 3) Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento compatibilmente con la situazione economico-finanziaria di quest'ultimo, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.
- 4) Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri e marittimi, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità, diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione, conformemente alle loro rispettive legislazioni ed al diritto internazionale.

ARTICOLO II

Promozione e Protezione degli Investimenti

- 1) Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.
- 2) Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna delle Parti Contraenti si asterrà dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che ledano la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO III

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

- 1) Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente, ai redditi ed alle attività connesse con gli investimenti stessi nonché a tutte le altre questioni regolate dal presente Accordo un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori od a investitori di Paesi terzi.
- 2) Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, Associazioni

di Mercato Comune, Zone di libero scambio ovvero per effetto di Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione, ovvero altri accordi di natura fiscale o diretti a facilitare gli scambi frontalieri.

ARTICOLO IV

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri simili avvenimenti, la Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento offrirà, per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di un Paese terzo.

ARTICOLO V

Nazionalizzazione ed Esproprio

1. a) Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che limitino a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento inerenti agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, salvo specifiche disposizioni di leggi, di sentenze e di decisioni emanate dai competenti Tribunali nonché altre disposizioni non

discriminatorie di carattere generale, destinate a disciplinare le attività economiche.

b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, nel territorio dell'altra, direttamente od indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti salvo che non ricorrano le seguenti condizioni:

- che i relativi provvedimenti siano stati adottati per motivi di pubblica utilità ovvero, in caso di nazionalizzazione, per fini di interesse nazionale;
- che essi siano stati adottati in conformità alle procedure di legge previste;
- che essi non siano discriminatori nè contrari a diverso impegno assunto;
- che siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato.

c) Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione od esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora un valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonché delle componenti e dei risultati delle correlate attività imprenditoriali. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un Accordo tra l'investitore e la Parte Contraente che adottato il provvedimento, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di soluzione delle controversie di cui all'Art.8 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato nella valuta nella quale l'investimento sia stato effettuato

ovvero in valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore e ne sarà autorizzato il rimpatrio.

- 2) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
- 3) Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti nel territorio dell'altra siano stati colpiti dai provvedimenti di cui al presente articolo, avranno diritto ad un riesame di tali provvedimenti da parte delle competenti Autorità giudiziarie od amministrative della Parte Contraente che li avesse adottati e, questo, allo scopo di accertarne la validità nonché la corrispondenza con ogni relativa norma o procedura di legge.

ARTICOLO VI

Trasferimento e Rimpatrio di Capitali, Redditi, Retribuzioni e Risarcimenti

- 1) Ognuna della Parti Contraenti, nel contesto delle proprie leggi e regolamenti, garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale l'investimento sia stato realizzato od in altra valuta convertibile, senza indebito ritardo ed al tasso di cambio applicabile alla data dei trasferimenti, di:
 - a) capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per il mantenimento e lo sviluppo di investimenti;
 - b) redditi quali definiti al paragrafo 3 dell'art.1 del presente Accordo;
 - c) somme derivanti dalla realizzazione di attività di bilancio ovvero dalla totale o parziale vendita o

- liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze e incrementi del capitale iniziale investito;
- d) crediti e somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente assunti, direttamente collegati con investimenti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese ricevente nonché somme destinate al pagamento degli interessi relativi;
- e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente, derivanti da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti, come altresì compensi per assistenza e servizi tecnici;
- f) risarcimenti pagati in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente Accordo.
- 2) Il libero trasferimento avrà luogo in conformità alle correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente ed, in ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta.

ARTICOLO VII

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente, od una sua Istituzione, abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, detta Parte Contraente - o la sua Istituzione - verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti e trasferimenti da effettuare a beneficio della Parte Contraente o della sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Composizione delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

- 1) Qualsiasi controversia relativa agli investimenti, insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra, riguardo problemi regolati dal presente Accordo, sarà per quanto possibile risolta mediante consultazioni amichevoli tra le parti in controversia medesime.
- 2) Se tali consultazioni non consentissero una soluzione, la controversia potrà essere sottoposta alla competente magistratura ordinaria od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio si trovi l'investimento.
- 3) Ove tra una Parte Contraente ed un investitore sussista ancora controversia, dopo trascorso un periodo di 18 mesi dalla notifica di inizio di una azione avanti le magistrature nazionali indicate al punto 2, tale controversia potrà essere sottoposta ad arbitrato internazionale.
A tale effetto ed ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente conferisce fin d'ora consenso anticipato ed irrevocabile affinché qualsiasi controversia venga sottoposta ad arbitrato secondo le modalità in esso stabilite.
- 4) Fin dal momento in cui abbia avuto inizio un procedimento arbitrale, ciascuna delle parti nella controversia adotterà ogni utile iniziativa intesa a far desistere dall'azione giudiziale in corso.
- 5) In caso di ricorso all'arbitrato internazionale, la controversia sarà sottoposta, a scelta dell'investitore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati:
 - a) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito della Convenzione sul "Regolamento delle

Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965, qualora ognuno dei Paesi Pparte nel presente Accordo vi avesse aderito. Ove questa condizione non sussista, ciascuna delle Parti Contraenti conferisce il proprio consenso affinché la controversia sia sottoposta ad arbitrato, in conformità alla regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione e l'arbitrato del predetto Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti.

- b) Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituito caso per caso. L'arbitrato si effettuerà secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.

Qualora necessario il Presidente dell'Istituto di arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma verrà incaricato della nomina degli arbitri, in conformità con il Regolamento sopracitato. La sede arbitrale sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le parti.

- 6) Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potrà sollevare in una fase della procedura di arbitrato né in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'articolo 7 del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite.
- 7) Il Tribunale arbitrale deciderà sulla base del diritto della Parte Contraente parte nella controversia, comprese le norme di

quest'ultima relative ai conflitti di leggi nonché sulla base delle disposizioni del presente Accordo, di clausole di eventuali particolari accordi relativi all'investimento o dei principi di diritto internazionale applicabili in materia.

- 8) Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le parti nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire le sentenze, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle Convenzioni internazionali in materia vigenti per ambo le Parti Contraenti.
- 9) Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato od un procedimento giudiziario già in corso, finché le procedure relative non siano state concluse e le parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesima.

ARTICOLO IX

Composizione di Controversie tra le Parti Contraenti

- 1) Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere risolte mediante consultazioni amichevoli per vie diplomatiche, compreso il ricorso a Commissioni bilaterali specifiche già istituite tra le Parti medesime.
- 2) Nel caso che tali controversie non possano essere composte entro sei mesi, a partire dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato richiesta scritta, esse saranno sottoposte, su iniziativa di una delle due Parti, ad un

Tribunale arbitrale "ad hoc", in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

- 3) Il Tribunale arbitrale sarà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di lodo arbitrale, ciascuna delle Parti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri dovranno successivamente scegliere un cittadino di un Paese terzo che assumerà le funzioni di Presidente. Il Presidente dovrà essere nominato entro due mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
- 4) Se i termini indicati al precedente punto 3 non fossero stati osservati, in mancanza di altro accordo, ciascuna Parte potrà invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse lui possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia che lo segua immediatamente in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una delle due Parti.
- 5) Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti, in misura uguale.
Il Tribunale arbitrale stabilirà il proprio regolamento.

ARTICOLO X

Applicazioni di Disposizioni Varie

- 1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.
- 2) Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti commerciali abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi accordato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO XI

**Investimenti effettuati prima dell'Entrata in Vigore
del presente Accordo**

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra e registrati da quest'ultima come investimento straniero in conformità alle proprie disposizioni di legge.

In ogni caso, esso non si applicherà alle controversie già iniziate o risolte prima della sua entrata in vigore nè alle pretese pendenti od insorte prima di tale data.

Inoltre, esso non si applicherà a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni di fatto preesistenti.

ARTICOLO XII

Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si siano data notizia dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO XIII

Durata e Scadenza

- 1) Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 12 e si prorogherà tacitamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ciascuna delle relative scadenze.
- 2) Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

Fatto in duplice copia in Roma il giorno cinque del mese di giugno dell'anno millenovecentonovanta, in due esemplari originali in lingua spagnola ed in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL VENEZUELA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA E LA REPUBBLICA ITALIANA SULLA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica Italiana sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state altresì concordate le clausole seguenti, da considerarsi parte integrante dell'Accordo medesimo:

1. Con riferimento all'Articolo 1:

a) Non potranno beneficiare dell'Accordo le persone fisiche di ciascuna Parte Contraente le quali, al momento di effettuare un investimento, siano:

- cittadini di entrambe le Parti Contraenti e che abbiano residenza o che siano domiciliate nel territorio di una delle Parti predette;
- cittadini di una delle due Parti Contraenti e che abbiano residenza o siano domiciliate nel territorio dell'altra.

b) Il domicilio di un investitore sarà determinato in conformità alle leggi, regolamenti e disposizioni della Parte Contraente nel territorio della quale l'investimento sia stato realizzato.

2. Con riferimento all'Articolo 3:

a) Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro ed agli spostamenti nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei familiari loro che svolgano attività connesse agli investimenti in virtù del presente Accordo.

b) L'art. 3 nonché il punto 2 dell'art.10 del presente Accordo debbono essere interpretati nel senso che i principi del

trattamento della nazione più favorita e dell'applicazione della normativa più favorevole, non si estendano ai privilegi particolari che le Parti Contraenti potrebbero reciprocamente riservare ad investitori dell'altra per investimenti effettuati nel quadro di un credito agevolato, qualora tra di esse venisse concluso un accordo analogo al Trattato firmato in Roma il 10 dicembre 1987 ed istitutivo di una Relazione Associativa Particolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina.

3) Con riferimento all'Articolo 10:

allo scopo di favorire i reciproci investimenti, le Parti Contraenti si ripromettono di concordare miglioramenti utili e opportuni ai contenuti di singole disposizioni del presente Accordo stesso.

Fatto in duplice copia in Roma il giorno cinque del mese di giugno dell'anno millenovecentonovanta in due esemplari originali, in lingua spagnola ed in lingua italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL VENEZUELA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

